

ErP: Direttiva sulla progettazione ecocompatibile (Direttiva 2009/125/CE), spiegato

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è il quadro dei regolamenti di esecuzione che fissano i requisiti obbligatori dei prodotti connessi all'energia prima dell'immissione sul mercato UE. Si applica dal 20 novembre 2010; il regolamento (UE) 2024/1781 l'ha abrogata dal 18 luglio 2024, ma i suoi regolamenti di esecuzione restano in vigore.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2009/125/CE	Tipo di atto	Directive
In vigore	20 novembre 2009	Si applica dal	20 novembre 2010
Modificato da	Direttiva 2012/27/UE, Regolamento (UE) 2024/1781	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato designate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva e dei regolamenti di esecuzione con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, nel cui allegato I figura la direttiva e che all’articolo 4, paragrafo 5, cita anch’esso la direttiva; dal 16 luglio 2021 un fabbricante, importatore, mandatario o fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione deve quindi essere identificabile come operatore economico responsabile, e dal 18 luglio 2024 gli articoli dell’ESPR sulla vigilanza del mercato e sulla salvaguardia si applicano anche ai prodotti disciplinati dai regolamenti di esecuzione; in Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, svolge dal 1° agosto 2018 la vigilanza del mercato sulla progettazione ecocompatibile per conto di Energistyrelsen ai sensi della legge sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (ecodesignloven), con la catena giuridica che passa per il § 10, comma 1, di tale legge, in base al quale il ministro dell’industria, delle imprese e degli affari finanziari o un organismo da lui autorizzato esercita il controllo, dopo che il decreto reale del 22 giugno 2018 ha trasferito la competenza sulla vigilanza del mercato in materia di progettazione ecocompatibile dal ministro per il clima e l’energia al ministro dell’industria (decreto n. 861 del 24 giugno 2018 sulla ripartizione delle competenze tra i

ministri)), mentre la legge n. 431 del 6 maggio 2025 nomina direttamente Sikkerhedsstyrelsen nel nuovo § 14, comma 2, dell'ecodesignloven, ed Energistyrelsen mantiene la responsabilità della disciplina e, per l'ESPR, dell'ecodesignproduktloven in vigore dal 1° luglio 2025.

CELEX

32009L0125

Date principali

21 ottobre 2009	La direttiva 2009/125/CE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e rifonde la direttiva 2005/32/CE sui prodotti che consumano energia per estenderla a tutti i prodotti connessi all'energia	title, Art. 24 and Annex IX
20 novembre 2009	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 285 del 31 ottobre 2009	Art. 25
20 novembre 2010	Termine per gli Stati membri per recepire gli articoli da 1 a 9, 11, 14, 15 e 20 e gli allegati da I a V, VII e VIII e per notificare alla Commissione le disposizioni sulle sanzioni	Art. 20 and Art. 23(1)
21 ottobre 2011	Termine per il primo piano di lavoro della Commissione sulla progettazione ecocompatibile, che elenca i gruppi di prodotti prioritari per i tre anni successivi	Art. 16(1)
4 dicembre 2012	Entra in vigore la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica: l'articolo 6, paragrafo 1, precisa ora che la libera circolazione non pregiudica i requisiti nazionali di prestazione energetica e di sistema per gli edifici ai sensi della direttiva 2010/31/UE	Art. 27(3) and Art. 29; Art. 6(1) (M1)

26 settembre 2015	Primo livello di efficienza per apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, apparecchi di riscaldamento misti, scaldacqua e serbatoi di acqua calda ai sensi dei regolamenti (UE) n. 813/2013 e n. 814/2013	Art. 1 and Art. 3; Art. 1 and Art. 3
1 gennaio 2016	Si applicano i requisiti di progettazione ecocompatibile e di informazione per le unità di ventilazione residenziali e non residenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 1253/2014	Art. 1, Art. 3 and Art. 4
1 marzo 2020	Si applicano i requisiti di progettazione ecocompatibile per server e prodotti di archiviazione dati online ai sensi del regolamento (UE) 2019/424	Art. 1 and Art. 3
1 aprile 2020	Si applica il regolamento (UE) 2019/1782 sugli alimentatori esterni, che abroga il regolamento (CE) n. 278/2009	Art. 1, Art. 9 and Art. 10
1 gennaio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1784 sulle apparecchiature per saldatura	Art. 1 and Art. 11
1 marzo 2021	Si applica il pacchetto 2019 sulla progettazione ecocompatibile: apparecchi di refrigerazione (2019/2019), display elettronici (2019/2021), lavastoviglie domestiche (2019/2022), lavatrici	Art. 1 and Art. 12; Art. 1 and Art. 12; Art. 1 and Art. 13; Art. 1 and Art. 13; Art. :

domestiche e lavasciuga
(2019/2023) e
apparecchi di
refrigerazione con
funzione di vendita
diretta (2019/2024),
con obblighi di
riparabilità e di
disponibilità di pezzi di
ricambio

1 luglio 2021

Si applica il
regolamento (UE)
2019/1781 sui motori
elettrici e sugli
azionamenti a velocità
variabile, che abroga il
regolamento (CE) n.
640/2009

Art. 1, Art. 10 and Art. 11

16 luglio 2021

Si applica il
regolamento (UE)
2019/1020 sulla
vigilanza del mercato; la
direttiva 2009/125/CE
figura nel suo allegato I
(punto 32) e gli articoli
da 15 a 29 del
regolamento (CE) n.
765/2008 sono
soppressi, e l'articolo 4
del regolamento (UE)
2019/1020 inizia ad
applicarsi ai prodotti
della direttiva, per cui
un prodotto soggetto
alla progettazione
ecocompatibile può
essere immesso sul
mercato solo se un
operatore economico
stabilito nell'Unione è
responsabile dei
compiti dell'articolo 4,
paragrafo 3

Art. 39(1), point (4), Art. 44 and Annex I, point 32

1 settembre 2021

Si applica il
regolamento (UE)
2019/2020 sulle
sorgenti luminose e
sugli apparecchi di
controllo separati, che
abroga i regolamenti

Art. 1, Art. 11 and Art. 12

(CE) n. 244/2009, (CE)
n. 245/2009 e (UE) n.
1194/2012

18 luglio 2024	Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR): la direttiva 2009/125/CE è abrogata con effetto da questa data, tranne gli articoli e gli allegati che continuano ad applicarsi ai prodotti disciplinati dalle sue misure di esecuzione fino alla loro abrogazione o dichiarazione di obsolescenza; i riferimenti alla direttiva si intendono fatti all'ESPR	Art. 79(1), Art. 79(3) and Art. 80
16 aprile 2025	La Commissione adotta il primo piano di lavoro 2025-2030 sull'ESPR e sull'etichettatura energetica (termine 19 aprile 2025), che dà priorità a tessili e abbigliamento, mobili, materassi, pneumatici, ferro e acciaio, alluminio e ai prodotti connessi all'energia riportati dal piano 2022-2024	sections 2.1 and 2.2; Art. 18(5)
9 maggio 2025	Si applica il regolamento (UE) 2023/826 su modo spento, modo di attesa e attesa in rete delle apparecchiature domestiche e per ufficio; i regolamenti (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009 sono abrogati	Art. 1, Art. 10 and Art. 11
20 giugno 2025	Si applica il regolamento (UE) 2023/1670 su smartphone, telefoni mobili, telefoni cordless e tablet, come	Art. 1 and Art. 12; Art. 2

rettificato e modificato
dal regolamento (UE)
2025/2006 con la
stessa data di
applicazione

1 luglio 2025	Si applicano il regolamento (UE) 2023/2533 sulle asciugatrici domestiche e il regolamento (UE) 2024/1103 sugli apparecchi di riscaldamento locale; in Danimarca entra in vigore l'ecodesignproduktloven che integra l'ESPR	Art. 1 and Art. 12; Art. 1 and Art. 12; § 22
19 luglio 2025	Prima data in cui può entrare in vigore il primo atto delegato dell'ESPR che fissa requisiti di ecoprogettazione; termine per il primo atto delegato sulle deroghe al divieto di distruzione e per l'atto di esecuzione sulla comunicazione dei prodotti invenduti eliminati	Art. 4(7), Art. 24(3) and Art. 25(5)
1 gennaio 2026	Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen con gli stessi compiti, compresa la vigilanza del mercato sulla progettazione ecocompatibile	
19 luglio 2026	Si applica il divieto di distruzione dell'ESPR: le grandi imprese e le medie imprese (queste ultime solo dal 19 luglio 2030) non possono più distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti	Art. 13(1), Art. 25(1) and Annex VII; Art. 2 and Art. 6

elencati nell'allegato VII, fatte salve le deroghe del regolamento delegato (UE) 2026/296; termine per il registro del passaporto digitale del prodotto della Commissione

24 luglio 2026	Si applica il regolamento (UE) 2024/1834 sui ventilatori tra 125 W e 500 kW, come modificato dal regolamento (UE) 2025/2481; il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato, con applicazione transitoria ai ventilatori integrati e ai ventilatori di ricambio	Art. 1, Art. 11 and Art. 12; Art. 1
-----------------------	---	-------------------------------------

6 agosto 2026	Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 sul registro del passaporto digitale del prodotto (pubblicato il 17 luglio 2026)	Art. 1 and final article
----------------------	--	--------------------------

31 dicembre 2026	Fine del periodo in cui la Commissione può ancora adottare misure ai sensi dell'articolo 15 della direttiva per pannelli fotovoltaici, apparecchi di riscaldamento, scaldacqua, condizionatori, caldaie, unità di ventilazione, aspirapolvere, apparecchi di cottura, pompe, ventilatori industriali, circolatori, alimentatori esterni, computer, server, trasformatori, refrigerazione professionale e	Art. 79(1), point (a)(i)
-------------------------	--	--------------------------

apparecchiature per la
diagnostica per
immagini

2 marzo 2027	Si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 sul formato per la comunicazione dei prodotti di consumo invenduti eliminati, a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo a tale data	Art. 1 and Art. 4
14 dicembre 2028	Si applica il regolamento (UE) 2025/2052 su alimentatori esterni, caricatori wireless, caricabatterie e cavi USB Type-C, che abroga il regolamento (UE) 2019/1782	Art. 1, Art. 10 and Art. 11
19 luglio 2030	Il divieto di distruzione dell'ESPR e la comunicazione annuale dei prodotti di consumo invenduti eliminati si applicano alle medie imprese	Art. 24(1) and Art. 25(1)
31 dicembre 2030	Fine del periodo in cui la Commissione può modificare le misure di esecuzione esistenti in materia di progettazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 15 della direttiva per affrontare questioni tecniche	Art. 79(1), point (a)(ii)

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Individuare il regolamento di esecuzione che copre il proprio gruppo di prodotti e progettare il prodotto in base ai suoi requisiti specifici, ai livelli gradualmente e ai requisiti di informazione; un prodotto disciplinato da una misura può essere immesso sul mercato o messo in servizio solo se è conforme e reca la marcatura CE. Art. 3(1), Art. 15(6) and (8) and Annex VII
- Prima di immettere il prodotto sul mercato, effettuare autonomamente la valutazione della conformità con il controllo interno della progettazione dell'allegato IV o con il sistema di gestione dell'allegato V, o con un altro modulo se il regolamento di esecuzione lo prescrive; una funzione di progettazione inclusa in una registrazione EMAS o in un sistema di gestione conforme a norme armonizzate è presunta conforme all'allegato V. Art. 8(1) and Art. 8(2)
- Compilare la documentazione tecnica: una descrizione del prodotto e del suo uso previsto, gli studi di valutazione ambientale utilizzati, il profilo ecologico ove richiesto, gli elementi delle specifiche di progettazione relativi agli aspetti ambientali, le norme applicate e le soluzioni adottate ove non lo siano state, una copia delle informazioni dell'allegato I parte 2 e i risultati delle misurazioni rispetto ai requisiti di progettazione ecocompatibile. Annex IV, point 2, and Annex V, point 3.3.2
- Redigere la dichiarazione CE di conformità con il proprio nome e indirizzo, una descrizione inequivocabile del modello, le norme armonizzate e le altre norme applicate, le altre normative CE applicate e la firma della persona abilitata a impegnare il fabbricante, con riferimento alla misura di esecuzione, e apporre la marcatura CE, alta almeno 5 mm, sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento; non apporre marcature che possano indurre in errore sulla marcatura CE. Art. 5(1) to (4), Annex III and Annex VI
- Redigere la dichiarazione CE di conformità con il proprio nome e indirizzo, una descrizione inequivocabile del modello, le norme armonizzate e le altre norme applicate, le altre normative CE applicate e la firma della persona abilitata a impegnare il fabbricante, con riferimento alla misura di esecuzione. Art. 5(1), Art. 5(3) and Annex VI
- Apporre la marcatura CE, alta almeno 5 mm, sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento, e non apporre marcature che possano indurre gli utilizzatori in errore sul significato o sulla forma della marcatura CE. Art. 5(1), Art. 5(2), Art. 5(4) and Annex III
- Conservare i documenti di valutazione della conformità e le dichiarazioni a disposizione per ispezione per 10 anni dalla fabbricazione dell'ultima unità, produrli entro 10 giorni dalla richiesta di un'autorità nazionale e redigerli in una lingua ufficiale dell'UE; per i prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva prima che si applichi un atto delegato dell'ESPR, mettere a disposizione una versione elettronica entro 10 giorni. Art. 8(3) and Art. 8(4); Art. 79(4)
- Fornire le informazioni per i consumatori richieste dalla misura di esecuzione, nella forma ritenuta appropriata, sul ruolo che i consumatori possono svolgere nell'uso sostenibile del prodotto e, ove richiesto, sul profilo ecologico e sui vantaggi della progettazione ecocompatibile, nella lingua ufficiale richiesta dallo Stato membro quando il prodotto giunge all'utilizzatore finale.
Art. 5(5), Art. 14 and Annex I, Part 2
- Garantire che la produzione in serie resti conforme alle specifiche di progettazione e alla misura di esecuzione e, quando uno Stato membro accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme, renderlo conforme e porre fine alla violazione alle condizioni imposte, pena la limitazione, il divieto o il ritiro dal mercato; in Danimarca, notificare immediatamente all'autorità di controllo se si ha motivo di ritenere che il prodotto presenti un rischio e riportare il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio e i recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento.
Art. 7(1) and Annex IV, point 3; § 7 a og § 8, stk. 2

- Garantire che il processo di fabbricazione mantenga la produzione in serie conforme alle specifiche di progettazione e alla misura di esecuzione. Annex IV, point 3
- Quando uno Stato membro accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme, renderlo conforme e porre fine alla violazione alle condizioni imposte, pena la limitazione, il divieto o il ritiro del prodotto dal mercato. Art. 7(1)
- In Danimarca, notificare immediatamente all'autorità di controllo se si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato presenti un rischio. § 7 a
- In Danimarca, riportare il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio e i recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento. § 8, stk. 2
- Non progettare prodotti in modo che alterino il proprio comportamento durante le prove, che peggiorino le prestazioni poco dopo la messa in servizio o tramite aggiornamenti software oltre i margini consentiti dagli atti delegati; queste disposizioni dell'ESPR contro l'elusione si applicano dal 18 luglio 2024 ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione della direttiva e, quando si immettono sul mercato componenti e sottoinsiemi, fornire ai fabbricanti dei prodotti le informazioni sulla composizione dei materiali e sul consumo di energia, materiali e risorse richieste dalla misura. Art. 40 and Art. 79(2); Art. 11
- Non progettare prodotti in modo che alterino il proprio comportamento durante le prove, che peggiorino le prestazioni poco dopo la messa in servizio o tramite aggiornamenti software oltre i margini consentiti dagli atti delegati; queste disposizioni dell'ESPR contro l'elusione si applicano dal 18 luglio 2024 ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione della direttiva. Art. 40 and Art. 79(2)
- Quando si immettono sul mercato componenti e sottoinsiemi, fornire ai fabbricanti dei prodotti che li incorporano le informazioni sulla composizione dei materiali e sul consumo di energia, materiali e risorse richieste dalla misura di esecuzione. Art. 11

Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra tutti o parte degli obblighi e delle formalità della direttiva; ai sensi dell'ESPR, il mandato non può riguardare gli obblighi di progettazione e di informazione del fabbricante né la redazione della documentazione tecnica. Art. 2, point 7; Art. 28(1)
- Se incaricati, garantire che la valutazione della conformità sia effettuata prima dell'immissione sul mercato, apporre la marcatura CE e rilasciare la dichiarazione CE di conformità che attesta il rispetto di tutte le disposizioni pertinenti della misura di esecuzione. Art. 5(1) and Art. 8(1)
- Se incaricati, garantire che la valutazione della conformità sia effettuata prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Art. 8(1)
- Se incaricati, apporre la marcatura CE sul prodotto prima che sia immesso sul mercato. Art. 5(1)
- Se incaricati, rilasciare la dichiarazione CE di conformità che attesta il rispetto di tutte le disposizioni pertinenti della misura di esecuzione. Art. 5(1)
- Conservare i documenti di valutazione della conformità e le dichiarazioni a disposizione per ispezione per 10 anni dalla fabbricazione dell'ultima unità e produrli entro 10 giorni dalla richiesta dell'autorità nazionale. Art. 8(3)
- Quando uno Stato membro accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme, renderlo conforme e porre fine alla violazione alle condizioni imposte, e richiamare dal mercato i prodotti non conformi quando l'autorità di vigilanza del mercato lo ordina. Art. 3(2), point (a), and Art. 7(1)
- Se richiesto, il fabbricante danese deve conferire al mandatario i poteri e i mezzi necessari per svolgere il compito, e il mandatario deve collaborare con l'autorità di controllo e fornire le informazioni da essa richieste in una lingua che comprenda facilmente. § 8, stk. 3, og § 10, stk. 3; Art. 28(2)

Importatore

- Se il fabbricante non è stabilito nell'UE e non ha nominato un mandatario, garantire che il prodotto immesso sul mercato o messo in servizio sia conforme alla direttiva e alla misura di esecuzione applicabile. Art. 4, point (a)
- In tal caso, conservare e mettere a disposizione la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica; in Danimarca l'importatore assume allora la responsabilità del fabbricante per la conformità ai sensi del § 4 dell'ecodesignloven e deve conservare la documentazione per almeno 10 anni dalla fabbricazione dell'ultima unità e produrla entro 10 giorni. Art. 4, point (b); § 4, stk. 2, og § 8, stk. 1
- Verificare prima di immettere il prodotto sul mercato che rechi la marcatura CE, che la dichiarazione CE di conformità faccia riferimento alla misura di esecuzione e che le informazioni per i consumatori richieste accompagnino il prodotto nella lingua richiesta dallo Stato membro.
Art. 3(1), Art. 5(1), Art. 5(3) and Art. 5(5)
- In qualità di operatore economico stabilito nell'Unione responsabile ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, fornire loro le informazioni richieste e collaborare alle azioni correttive, e indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o su un documento di accompagnamento; in Danimarca lo stesso obbligo deriva dal § 8, comma 2, dell'ecodesignloven. Notificare immediatamente all'autorità di controllo se si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato presenti un rischio.
Art. 4(1) to (5); § 7 a og § 8, stk. 2
- In qualità di operatore economico stabilito nell'Unione responsabile ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte e tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato. Art. 4(3)(a)
- Fornire alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni e la documentazione da esse richieste con richiesta motivata e collaborare con esse a qualsiasi azione correttiva. Art. 4(3)(b) and (d)
- Informare immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato se si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato presenti un rischio; in Danimarca notificare all'autorità di controllo. Art. 4(3)(c); § 7 a
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o su un documento di accompagnamento; in Danimarca lo stesso obbligo deriva dal § 8, comma 2, dell'ecodesignloven.
Art. 4(4); § 8, stk. 2
- Fornire all'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per i suoi controlli, compresi documenti tecnici, dati di conformità, accesso al software incorporato, dettagli sulla catena di fornitura, quantità immesse sul mercato e modelli di prodotto con le stesse caratteristiche tecniche, e consentire l'accesso ai propri locali per il prelievo di campioni.
§ 10, stk. 3, og § 10 b; Art. 3(2), points (b) and (c)
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell'ESPR, immettere sul mercato solo prodotti conformi, verificare che il fabbricante abbia effettuato la valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica, che il passaporto digitale del prodotto e le istruzioni digitali siano disponibili, aggiungere il proprio nome e i propri recapiti, conservare per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE e adottare misure correttive, ritirare o richiamare i prodotti non conformi e informare le autorità. Art. 29
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell'ESPR, immettere sul mercato solo prodotti conformi e verificare prima che il fabbricante abbia effettuato la valutazione della conformità e redatto la

documentazione tecnica e che il passaporto digitale del prodotto e le istruzioni digitali siano disponibili.

Art. 29(1) and Art. 29(2)

- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell'ESPR, indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento e nella parte pubblica del passaporto digitale del prodotto. Art. 29(3)
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell'ESPR, adottare misure correttive, ritirare o richiamare un prodotto non conforme immesso sul mercato e informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. Art. 29(6)
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell'ESPR, conservare per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato. Art. 29(7)

Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore)

- Non mettere a disposizione un prodotto disciplinato da una misura di esecuzione a meno che sia conforme ad essa e rechi la marcatura CE; le ingiunzioni di rendere il prodotto conforme, di cessare la commercializzazione ingannevole, di ritirarlo, richiamarlo o distruggerlo possono essere rivolte a chiunque abbia fatto parte della catena di vendita. Art. 3(1); § 11, stk. 1
- Se si ha motivo di ritenere che un prodotto connesso all'energia messo a disposizione presenti un rischio, notificare immediatamente all'autorità di controllo e al fabbricante o importatore responsabile, collaborare con l'autorità e fornire i dettagli della non conformità e delle misure adottate. § 7 a
- Su richiesta, fornire tutte le informazioni necessarie per determinare chi è responsabile del prodotto, compresi documenti, specifiche tecniche, informazioni sulla conformità, dettagli sulla catena di fornitura e di distribuzione e quantità sul mercato, e consentire all'autorità di controllo l'accesso ai locali dell'impresa e ai mezzi di trasporto per prelevare campioni. § 10, stk. 4, og § 10 b
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell'ESPR, verificare prima di metterli a disposizione che rechino la marcatura CE o la marcatura di conformità alternativa, siano etichettati o collegati a un passaporto digitale del prodotto, siano accompagnati dai documenti richiesti e dalle istruzioni digitali nella lingua stabilita dallo Stato membro e che il fabbricante e l'importatore abbiano apposto i propri dati di identificazione e i recapiti; trattenere i prodotti non conformi e garantire azioni correttive, ritiro o richiamo. Art. 30(2) to (4)
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell'ESPR, verificare prima di metterli a disposizione che rechino la marcatura CE o la marcatura di conformità alternativa, portino l'etichetta o il passaporto digitale del prodotto richiesti, siano corredati dei documenti richiesti e delle istruzioni digitali nella lingua dello Stato membro e riportino i dati di identificazione e i recapiti del fabbricante e dell'importatore. Art. 30(2)
- Per i prodotti soggetti a un atto delegato dell'ESPR, trattenere un prodotto non conforme finché non diventa conforme e, per uno già messo a disposizione, garantire azioni correttive, ritiro o richiamo e informare le autorità di vigilanza del mercato. Art. 30(3) and Art. 30(4)
- In qualità di rivenditore, dare ai clienti accesso alle informazioni che accompagnano il prodotto e al passaporto digitale del prodotto, anche nella vendita a distanza, esporre le etichette richieste e non esporre marchi o diciture che possano indurre in errore in proposito; nella vendita a distanza l'offerta deve indicare il fabbricante e l'operatore responsabile nell'UE e identificare il prodotto. Art. 31 and Art. 36(1)
- Se si vende con il proprio nome o marchio un prodotto soggetto a un atto delegato dell'ESPR, o lo si modifica in modo da incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; conservare per 10 anni i registri di fornitori e clienti e fornirli entro 15 giorni dalla richiesta. Art. 34 and Art. 36(2)
- Se si vende con il proprio nome o marchio un prodotto soggetto a un atto delegato dell'ESPR, o lo si modifica in modo da incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. Art. 34
- Conservare per 10 anni i registri dei propri fornitori e clienti dei prodotti soggetti a un atto delegato dell'ESPR e fornirli entro 15 giorni dalla richiesta. Art. 36(2)

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di recepimento; esse devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della portata della non conformità e del numero di unità non conformi immesse sul mercato, e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 20 novembre 2010. In base alla clausola di salvaguardia, uno Stato membro che accerta che un prodotto con marcatura CE non è conforme obbliga il fabbricante o il mandatario a renderlo conforme e a porre fine alla violazione, può vietare l'immissione sul mercato finché non sia accertata la conformità se vi sono prove sufficienti di non conformità e, se la non conformità persiste, limita o vieta l'immissione sul mercato o la messa in servizio o ritira il prodotto, informandone la Commissione e gli altri Stati membri. Dal 18 luglio 2024 la procedura di salvaguardia dell'ESPR si applica anche ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione della direttiva: azione correttiva entro un termine commisurato al rischio, altrimenti divieto, limitazione, ritiro o richiamo, e ingiunzioni di porre fine alla non conformità formale, come una marcatura CE mancante o apposta in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o non corretta, una documentazione tecnica incompleta o dati di identificazione mancanti, con le autorità che hanno diritto di recuperare dall'operatore economico responsabile i costi dell'ispezione dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto quando un prodotto risulta non conforme a un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 dell'ESPR, il che per ora significa i prodotti il cui gruppo è già passato da un regolamento di esecuzione ErP a un atto delegato dell'ESPR. In Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, può ordinare di rendere il prodotto conforme, richiedere avvertenze, far cessare la commercializzazione ingannevole, vietare l'immissione sul mercato o la messa a disposizione, ordinare il ritiro, il richiamo o la distruzione sicura e ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online, e le violazioni sono punite con ammende ai sensi del § 15 dell'ecodesignloven (lovbekendtgørelse n. 2166 del 29 novembre 2021, come modificata dalla legge n. 431 del 6 maggio 2025) e, per l'ESPR, del § 21 dell'ecodesignproduktloven (legge n. 431 del 6 maggio 2025), con responsabilità penale per le società.

Art. 7(1) and Art. 20; Art. 66(3), Art. 69, Art. 71 and Art. 79(1)(b) and (2) (Article 20 of the directive applies instead of Article 74 of the

Lista di controllo

1. Verificare che il prodotto sia un prodotto connesso all'energia ai sensi dell'articolo 2, punto 1, e non un mezzo di trasporto (articolo 1, paragrafo 3); individuare poi il regolamento di esecuzione che copre il suo gruppo di prodotti, perché senza di esso non esiste alcun requisito di progettazione ecocompatibile (articolo 15).
2. Leggere l'articolo 1 di tale regolamento sul campo di applicazione, le sue esclusioni e le date di ciascun livello nei suoi allegati, compresi i requisiti di riparabilità, di pezzi di ricambio e di informazione, e verificare le modifiche come i regolamenti (UE) 2021/341, 2025/2006, 2025/2262 e 2025/2481.
3. Decidere chi assume gli obblighi: il fabbricante o il suo mandatario, oppure l'importatore se il fabbricante è fuori dall'UE e non ha un mandatario (articolo 2, punti da 6 a 8, e articolo 4).
4. Eseguire prove e calcoli con le norme e i metodi di misurazione prescritti dal regolamento di esecuzione, usando le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale ove esistano (articolo 9, paragrafo 2, e allegato VII, punto 5).
5. Scegliere la via di valutazione della conformità, controllo interno della progettazione dell'allegato IV o sistema di gestione dell'allegato V, e compilare la documentazione tecnica elencata nell'allegato IV, punto 2, prima di immettere il prodotto sul mercato (articolo 8).
6. Redigere la dichiarazione CE di conformità con gli elementi dell'allegato VI e il riferimento alla misura di esecuzione e apporre la marcatura CE di almeno 5 mm sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio e sui documenti (articolo 5 e allegato III).
7. Fornire le informazioni per consumatori e installatori richieste dalla misura, nella lingua richiesta dallo Stato membro, e riportare sul prodotto il proprio nome e i propri recapiti come richiede la legge danese (articolo 5, paragrafo 5, articolo 14, § 8 dell'ecodesignloven).
8. Conservare i documenti di conformità per 10 anni dalla fabbricazione dell'ultima unità, pronti a essere prodotti entro 10 giorni, in formato elettronico quando un atto delegato dell'ESPR subentra per il gruppo di prodotti (articolo 8, paragrafo 3, ESPR articolo 79, paragrafo 4).
9. Predisporre la procedura per notificare a Sikkerhedsstyrelsen e per adottare azioni correttive, ritiro o richiamo quando un prodotto presenta un rischio o non supera un controllo (articolo 7, § 7 a e § 11 dell'ecodesignloven).
10. Seguire la transizione verso l'ESPR per i propri gruppi di prodotti nel piano di lavoro 2025-2030 e, se si detengono scorte invendute di abbigliamento o calzature, prepararsi al divieto di distruzione dal 19 luglio 2026 e all'obbligo di comunicazione annuale (ESPR articoli 18, 24 e 25).

Fonti

1. Direttiva 2009/125/CE sui requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, testo consolidato del 4 dicembre 2012 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0125-20121204>
2. Direttiva 2009/125/CE nel testo pubblicato nella GU L 285 del 31 ottobre 2009 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0125>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32009L0125 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0125>
4. Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica la direttiva 2009/125/CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0027>
5. Regolamento (UE) 2024/1781 sui requisiti di ecoprogettazione per prodotti sostenibili (ESPR), che abroga la direttiva 2009/125/CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1781>
6. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
7. Comunicazione COM(2025) 187: piano di lavoro 2025-2030 sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili e sull'etichettatura energetica (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52025DC0187>
8. Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione sulle deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0296>
9. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione sul formato per la comunicazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti eliminati (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0002>
10. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione sul registro del passaporto digitale del prodotto (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1778>
11. Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione che istituisce il Forum sulla progettazione ecocompatibile (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024D2779>
12. Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione sugli apparecchi di refrigerazione (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2019>
13. Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione sulle sorgenti luminose e sugli apparecchi di controllo separati (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2020>
14. Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione sui display elettronici (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2021>
15. Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione sulle lavastoviglie domestiche (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2022>
16. Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione sulle lavatrici domestiche e sulle lavasciuga (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2023>
17. Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione sugli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2024>
18. Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione sui motori elettrici e sugli azionamenti a velocità variabile (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1781>

9. Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione sugli alimentatori esterni (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1782>
10. Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione sulle apparecchiature per saldatura (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1784>
11. Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione sui server e sui prodotti di archiviazione dati (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0424>
12. Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione che modifica i regolamenti del 2019 sulla progettazione ecocompatibile (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0341>
13. Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione sugli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e sugli apparecchi di riscaldamento misti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0813>
14. Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione sugli scaldacqua e sui serbatoi di acqua calda (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0814>
15. Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione sulle unità di ventilazione (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1253>
16. Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione su modo spento, modo di attesa e attesa in rete (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0826>
17. Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione su smartphone, telefoni mobili, telefoni cordless e tablet (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1670>
18. Regolamento (UE) 2025/2006 della Commissione che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2006>
19. Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione sulle asciugatrici domestiche (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2533>
20. Regolamento (UE) 2025/2262 della Commissione che modifica i regolamenti (UE) 2023/826 e (UE) 2023/2533 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2262>
21. Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione sugli apparecchi di riscaldamento locale (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1103>
22. Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione sui ventilatori azionati da motori tra 125 W e 500 kW (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1834>
23. Regolamento (UE) 2025/2481 della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2481>
24. Regolamento (UE) 2025/2052 della Commissione su alimentatori esterni, caricatori wireless, caricabatterie e cavi USB Type-C (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2052>
25. Regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (Commissione europea, DG Ambiente) — https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy/ecodesign-sustainable-products-regulation_en
26. Kontrol og tilsyn: Ecodesign og energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/eco-design-og-energimaerkning/kontrol-og-tilsyn-ecodesign-og-energimaerkning>
27. 1. juli 2019 fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med energimærkning og eco-design (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/nyheder/1-juli-2019-foerer-sikkerhedsstyrelsen-tilsyn-energimaerkning-og-ecodesign>

- 8. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) —
<https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>
- 9. Lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021 om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, ecodesignloven, som ændret ved lov nr. 431 af 6. maj 2025 (Retsinformation) —
<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2166>
- 10. Lov nr. 431 af 6. maj 2025 om supplerende bestemmelser til ecodesignforordningen og markedsovervågningsforordningen, ecodesignproduktloven (Retsinformation) —
<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/431>
- 11. Bekendtgørelse nr. 244 af 3. februar 2026 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/244>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/erp/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.